



FEDERMANAGER

ASSOCIAZIONE BIELLESE DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI

A.B.D.A.I.

BIELLA

STATUTO

(con integrazioni e modifiche approvate dalle Assemblee Straordinarie del 7 maggio 1999 e 18 maggio 2007)

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 - E' costituita con sede in Biella l'A.B.D.A.I. - Associazione Biellese Dirigenti Aziende Industriali - che riunisce i Dirigenti Industriali della Provincia di Biella.

Art. 2 - L'Associazione ha durata illimitata, è apartitica, e si propone:

- a) di rappresentare, tutelare e difendere gli interessi degli appartenenti alla categoria, assistendoli in vertenze sindacali e individuali e partecipando a trattative per la stipula di accordi o contratti collettivi di lavoro nei confronti di qualsiasi Autorità, Amministrazione, Azienda od Organo tecnico sindacale;
- b) di fornire consulenza ed assistenza previdenziale ai propri Soci;
- c) di favorire ogni iniziativa tendente ad incrementare la preparazione dei giovani a compiti dirigenziali;
- d) di promuovere attività di carattere tecnico e culturale per consolidare la cooperazione tra i Soci e di porre la loro competenza al servizio dello sviluppo economico e sociale del Paese;
- e) di istituire Rappresentanze Sindacali Aziendali dei Dirigenti, e coordinarne l'attività;
- f) di dare assistenza amministrativa in campo previdenziale e sanitario ai superstiti di Dirigenti soci pensionati o di Dirigenti deceduti in attività di servizio.

SOCI

Art. 3 - Possono far parte dell'Associazione in qualità di Soci i Dirigenti in servizio ed i Dirigenti in quiescenza.

I Dirigenti in servizio sono tutti coloro che in aziende industriali o un aziende esercenti servizi direttamente interessanti l'industria rivestono la qualifica di Dirigente d'azienda, ai sensi dell'art. 2005 del c.c. e siano di buona condotta morale, civile e sociale.

I Dirigenti in quiescenza sono coloro che hanno ricoperto la qualifica di cui sopra e che hanno cessato il servizio attivo.

Art. 4 - L'iscrizione all'A.B.D.A.I. è incompatibile con l'appartenenza ad altre organizzazioni sindacali di lavoratori dipendenti.

L'iscrizione ad ordini e collegi professionali non determina incompatibilità.

Possono essere Soci anche cittadini stranieri dirigenti in aziende italiane.

Art. 5 - La decisione sull'ammissione a Socio spetta al Presidente, contro la cui decisione negativa il Dirigente può far ricorso al Consiglio Direttivo che deciderà inappellabilmente.

Art. 6 - Tutti i Soci hanno uguali diritti e possono essere eletti a tutte le cariche sociali.

Art. 7 - I Soci sono tenuti a corrispondere puntualmente il contributo annuo nella misura stabilita dai competenti organi federali.

Art. 8 - La domanda di iscrizione impegna il Socio all'osservanza delle norme statutarie ed alla disciplina sociale.

L'iscrizione vale per un anno e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stata presentata dal Socio formale comunicazione di dimissioni a mezzo lettera raccomandata almeno un mese prima della scadenza dell'anno solare.

Art. 9 - La qualità di Socio si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo;
- c) per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- d) per morosità

ORGANI

Art. 10 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'ASSEMBLEA DEI SOCI
- b) il CONSIGLIO DIRETTIVO
- c) il PRESIDENTE

Tutte le cariche ricoperte negli organi dell'Associazione non sono retribuite, salvo il rimborso delle spese documentate e/o autocertificate, sostenute nell'esercizio dell'attività associativa.

ASSEMBLEA

Art. 11 - L'Assemblea è costituita dai Dirigenti Soci regolarmente iscritti e per i quali non siano in corso provvedimenti di cui all'art. 9.

Essa è presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente .

L'Assemblea delibera:

- a) per votazione normale;
- b) per referendum.

Spetta al Consiglio Direttivo stabilire di volta in volta a quale delle due forme ricorrere.

Art. 12 - Le Assemblee sono:

ORDINARIE e STRAORDINARIE.

A quelle ORDINARIE, che devono essere convocate almeno una volta all'anno, sono affidati i seguenti compiti:

- a) dare direttive generali sull'attività dell'Associazione, esprimere pareri, proposte e voti sull'attività della medesima e degli organi direttivi;
- b) eleggere il Consiglio Direttivo ed i Revisori dei conti;
- c) approvare i bilanci annuali consuntivi e preventivi.

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA è chiamata a deliberare su quanto segue:

- a) eventuali modifiche dello statuto che possono essere presentate da almeno due terzi dei Soci, oppure su proposta del Consiglio Direttivo;
- b) eventuale scioglimento dell'Associazione e nomina dei liquidatori.

Art. 13 - Le Assemblee sono convocate dal Presidente con lettera diretta ai Soci, da spedirsi almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione.

La lettera di convocazione dovrà indicare oltre all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della prima convocazione nonché gli estremi della seconda convocazione.

L'Assemblea è valida in prima convoca qualunque sia il numero degli intervenuti.

La seconda convocazione può essere fissata un'ora dopo quella stabilita per la prima, e l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 14 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti, eccezione fatta per l'elezione alle cariche sociali, che avverrà a maggioranza relativa ed a voto segreto, quando non abbia luogo per referendum.

Le votazioni si effettueranno sotto il controllo di tre scrutatori nominati dall'Assemblea su proposta del Presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo è formato da 11 componenti scelti fra i Soci in servizio e quelli in quiescenza, possibilmente in misura proporzionale alla situazione associativa, fatto salvo comunque il principio che sia assicurata la maggior rappresentanza di Dirigenti in servizio.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Per l'elezione del Consiglio Direttivo, che dovrà avvenire a voto segreto, quando non abbia luogo per referendum, si dovranno osservare le seguenti norme:

- a) composizione di una lista unica di candidati in ordine alfabetico, con possibilità di spazi per l'aggiunta di altre preferenze;
- b) ciascun Socio potrà esprimere un numero di preferenze non superiori ai componenti il Consiglio Direttivo;
- c) in caso di parità di voti sarà eletto il più anziano di iscrizione associativa;
- d) in caso di vacanza di uno o più membri durante il corso del mandato subentreranno nell'ordine i primi non eletti, nel rispetto comunque del principio richiamato nel primo comma del presente articolo.

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) eleggere tra i suoi componenti il Presidente, uno o due Vice Presidenti ed il Tesoriere;
- b) attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- c) disporre, su proposta del Presidente, l'ordinamento dei servizi dell'Associazione e delle relative spese di funzionamento;
- d) promuovere iniziative finalizzate al consolidamento dell'immagine dell'Associazione all'esterno, anche attraverso la partecipazione ad attività culturali e sociali indette in sede territoriale;
- e) esaminare i bilanci annuali e deliberare sulle modalità per il versamento dei contributi associativi;
- f) designare i rappresentanti dell'A.B.D.A.I. nel Consiglio dell'Unione Regionale FNDAI e proporre i nomi dei Soci da designare al Consiglio Nazionale FNDAI per il tramite dell'Unione Regionale, nonché ad Enti ed organismi di carattere provinciale, regionale e nazionale;
- g) pronunciarsi sull'ammissione, la sospensione e la radiazione a norma degli art. 5 e 9;
- h) proporre all'Assemblea Straordinaria eventuali modifiche dello statuto.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni trimestre, e tutte le volte che il Presidente riterrà di convocarlo, o che un terzo dei componenti lo richieda.

Il Consiglio Direttivo è convocato con le stesse modalità dell'Assemblea Ordinaria: è presieduto dal Presidente, le sue sedute sono valide con la presenza di più della metà dei componenti e le sue delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

PRESIDENTE

Art. 18 - Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi, a qualsiasi Ente e Autorità e può concedere deleghe ai componenti il Consiglio.

Convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci e dà esecuzione alle loro deliberazioni, sovrintende al funzionamento degli uffici e dà disposizioni per realizzare gli obiettivi dell'Associazione.

Si pronuncia sull'ammissione, la sospensione e la radiazione dei Soci a norma degli art. 5 e 9.

Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica alla prima riunione del medesimo.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente anziano. Qualora l'assenza durasse oltre un anno egli è considerato decaduto, ed è dovere del Vice Presidente anziano convocare il Consiglio Direttivo per l'elezione di un nuovo Presidente dell'Associazione.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

TESORIERE

Art. 19 - Il Tesoriere sovrintende all'ordinaria amministrazione e ne segue particolarmente l'indirizzo amministrativo, riferendo periodicamente al Consiglio Direttivo.

REVISORE DEI CONTI

Art. 20 - I Revisori dei Conti vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria: possono effettuare verifiche contabili e debbono riscontrare l'esattezza dei bilanci e controfirmarli. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

DURATA DELLE CARICHE

Art. 21 - Il Vice o i Vice Presidenti, il Tesoriere ed i Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

PATRIMONIO E BILANCI

Art. 22 - Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili, dalle eccedenze annuali di bilancio, coperta ogni spesa di gestione.

Al Tesoriere è affidata la gestione patrimoniale.

Art. 23 - L'esercizio finanziario decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. I bilanci consuntivo e preventivo debbono essere compilati alla fine di ogni anno solare e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 - L'eventuale scioglimento dell'Associazione dovrà essere deciso da parte di apposita ASSEMBLEA STRAORDINARIA con il voto favorevole di almeno i TRE QUARTI dei Soci. La delibera di scioglimento dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori e stabilire le modalità di liquidazione del patrimonio sociale.

Art. 25 - Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge, ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, ed a quelli contenuti nello Statuto della FNDAI.

MODIFICHE STATUTARIE

(Approvate all'unanimità dall'Assemblea Straordinaria dei Soci A.B.D.A.I. il 7 maggio 1999).

Il Consiglio Direttivo dell'A.B.D.A.I. nella riunione del 21 settembre 1998 ha deliberato all'unanimità di apportare la seguente integrazione all'art. 24 dello STATUTO ASSOCIATIVO vigente, in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge, integrazione da sottoporre per la ratifica all'Assemblea del prossimo anno '99:

“In conformità a quanto previsto dal decreto legislativo N° 460 del 4/12/97, l'A.B.D.A.I.:

- a) non potrà in alcun modo distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione sia imposta dalla legge.
- b) dovrà devolvere il patrimonio dell'Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 5, comma 190, della legge 23/12/1996, n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
- c) deve redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo quanto previsto dall'art. 23 del presente Statuto.
- d) dispone la intrasmissibilità e la non rivalutabilità delle quote associative.”

Biella 21/09/1998

Letto, confermato e sottoscritto da tutti i Consiglieri

MODIFICHE STATUTARIE

(Approvate all'unanimità dall'Assemblea Straordinaria dei Soci A.B.D.A.I. - FEDERMANAGER Biella il 18 maggio 2007).

Art. 1 - COSTITUZIONE E SCOPI

Viene interamente sostituito dal testo seguente:

“È costituita con sede in Biella l'A.B.D.A.I. - Associazione Biellese Dirigenti Aziende Industriali - che riunisce i Dirigenti di Aziende produttrici di beni e servizi della provincia di Biella. La stessa aderisce a FEDERMANAGER con sede in Roma, e pertanto assume anche la denominazione di FEDERMANAGER BIELLA”.

Art. 12 - ASSEMBLEA... (compiti)

Viene modificato il punto c) come segue:

“*approvare i bilanci annuali consuntivi e preventivi*” diventa

“ratificare i bilanci annuali consuntivi e preventivi approvati dal Consiglio Direttivo”

Fermo il resto.

Art. 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO... (Compiti)

viene modificato il punto e) come segue:

“*esaminare i bilanci annuali...*” diventa

“esaminare ed approvare i bilanci annuali consuntivi e preventivi, da sottoporre all'Assemblea Annuale per la ratifica”

Fermo il resto.